CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

In vigore dal 4 aprile 2022

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento:
- per "Organismo di mediazione", o semplicemente "Organismo", si intende l'Ente del sistema camerale, iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per "Responsabile dell'Organismo" si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per "Segreteria" si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Organismo di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3 - LA SEGRETERIA

La segreteria amministra l'organismo di mediazione.
Gli addetti alla segreteria sovrintendono alla organizzazione dei procedimenti in ogni fase e forniscono le informazioni necessarie a chiarire lo svolgimento degli stessi così come, se richiesto, il contenuto del regolamento.
Il lavoro degli addetti è improntato al principio di imparzialità; essi non svolgono attività di consulenza giuridica né entrano nel merito delle controversie.

La Segreteria crea un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione ed assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.

La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:

- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;

- qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti o qualora siano decorsi quattro mesi dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza, nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice.
  La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

A. l'avvenuto deposito della domanda;

B. l'avvenuta chiusura del procedimento. L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali verranno conclusi specifici accordi.

Art. 4 - IL MEDIATORE

Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La lista dei mediatori è consultabile sul sito dell'organismo di mediazione.
Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi formati sulla base di

standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ai sensi di legge nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

La designazione avviene secondo criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, nonché secondo turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.
Il Responsabile dell'Organismo, qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decisione motivata, può individuare il mediatore anche negli elenchi di mediatori degli altri Organismi di mediazione, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali verranno conclusi specifici accordi di cui all'art. 3.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B).

Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.

Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co- mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5 - CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

Presso il servizio di mediazione delle Camera di Commercio devono essere conservati, per ciascun mediatore, fascicoli contenenti il curriculum dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore. Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore annualmente deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore.

Il Responsabile dell'Organismo valutati il curriculum professionale del mediatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un'istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.
Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza.
Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.
L'esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all'Organismo. Il Responsabile dell'Organismo valuta quindi l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare

(delegata, volontaria, obbligatoria). Deve essere oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.
Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute. Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.

Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.

Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti.

Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Art. 6 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un'apposta clausola contrattuale, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l'azione giudiziale.

Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria, di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell'Organismo di mediazione.

Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'Organismo di mediazione, le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
- l'oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile.

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.
La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative. La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.
Le parti, 7 gg prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.
La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all'incontro.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 7 - L'INCONTRO IN MEDIAZIONE

La sede dell'incontro è presso la sede dell'Organismo o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.

Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell'incontro di mediazione.
Su richiesta della parte interessata, la segreteria può autorizzare il pagamento di importi inferiori.
Le spese sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le parti partecipano agli incontri personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con spese a proprio carico.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.
Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

Art. 8 - ESITO DELL'INCONTRO IN MEDIAZIONE

Il verbale di accordo e il verbale di mancato accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati, secondo quanto previsto dalla legge.
Nel verbale il mediatore dà atto:
- dell'esito dell'incontro;
- della eventuale mancata sottoscrizione di una o di tutte le parti;
- della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, formula una proposta di accordo.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si dà per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
A. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
B. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
C. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi per procedervi.

In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
In ogni caso, il verbale sarà consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione dovute.

Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D) da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Art. 9 - RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

In particolare il verbale non deve riportare le motivazioni per cui le parti intendono o non intendono proseguire l'incontro di mediazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Parimenti, il mediatore, le parti, i mediatori presenti all'incontro per lo svolgimento del tirocinio assistito e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, ivi inclusi mediatori in tirocinio assistito, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 10 - TIROCINIO ASSISTITO

Il tirocinio assistito consiste sia nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso, sia nella partecipazione a successivi incontri, guidati dai mediatori del

Servizio di Conciliazione e/o esperti, per l'analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate. I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.
Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.
Il Servizio di mediazione deve consentire gratuitamente lo svolgimento del tirocinio assistito prescritto ai sensi di legge, dando comunque la precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco.
Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria ed è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento cui assiste. Il tirocinante non ha diritto a percepire alcun compenso.

Art. 11 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce procura al proprio rappresentante di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non aver avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;

L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell’organismo stesso, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ALLEGATO A: Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione
ALLEGATO B: Codice Etico per i mediatori
ALLEGATO C: Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche
ALLEGATO D: Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione

www.camera-arbitrale.it

Via Meravigli 7 - 20123 Milano

Tel. +39 02 8515.4501

Fax +39 02 8515.4577

servizio.conciliazione@mi.camcom.it

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE - CAMERA ARBITRALE DI MILANO
TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
In vigore per le domande di mediazione presentate dal 15 Novembre 2023

Tutte le somme indicate sono dovute da ciascuna parte.

Quando più soggetti dichiarano di rappresentare un unico centro di interessi, si considerano come un'unica parte.

Si applicano le spese della tabella Mediazione Obbligatoria nei seguenti casi:

- per controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura;
- quando il Giudice ordina di esperire un tentativo di mediazione;

In tutti gli altri casi di applicano le spese della Mediazione Volontaria.

Il pagamento delle **indennità di primo incontro** è dovuto dalla parte istante al momento del deposito della domanda e dalla parte invitata al momento dell'adesione alla mediazione. L'importo dovuto a titolo di **indennità di primo incontro** è determinato dalla somma degli importi di cui all'art. 28, comma 4 ("spese di avvio") e comma 5 ("spese di mediazione per il primo incontro"), del decreto n. 150/2023.

Il pagamento delle **ulteriori spese di mediazione** è dovuto nei seguenti casi:

- se le parti raggiungono un accordo al primo incontro;
- se le parti non raggiungono un accordo al primo incontro ma decidono di proseguire la mediazione con incontri successivi al primo (l'importo che viene richiesto in quest'ultimo caso è comprensivo di **maggiorazione in caso di accordo**[1] che verrà restituita qualora le parti, al termine della mediazione, non raggiungano un accordo).

Nei casi in cui il **valore della controversia** sia **indeterminabile** (basso, medio o alto), qualora non venga rideterminato dalle parti nel corso del primo incontro, per le ulteriori spese di mediazione si applicherà lo scaglione € 50.001,00 – € 150.000,00.

[1] La maggiorazione in caso di accordo non è dovuta nei casi di CONCILIAZIONI in materia di energia, gas e telecomunicazioni.

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

Sommario

TARIFFARIO INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO E ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE (IMPORTI COMPRENSIVI DI IVA) 3

INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO (con IVA) 3

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE - TARIFFARIO MEDIAZIONI OBBLIGATORIE (con IVA) 4

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE - TARIFFARIO MEDIAZIONI VOLONTARIE (con IVA) 4

TARIFFARIO INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO E ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE (IMPORTI SENZA IVA) 5

INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO (senza IVA) 5

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE - TARIFFARIO MEDIAZIONI OBBLIGATORIE (senza IVA) 6

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE - TARIFFARIO MEDIAZIONI VOLONTARIE (senza IVA) 6

..... 7

AGEVOLAZIONI FISCALI 7

GRATUITO PATROCINIO 7

..... 7

FATTURAZIONE 7

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

TARIFFARIO INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO E ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE

(IMPORTI COMPRENSIVI DI IVA)

INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO (con IVA)		
VALORE DELLA LITE	OBBLIGATORIE	VOLONTARIE
fino a € 1.000	97,60 €	122,00 €
da € 1.001 a € 5.000	190,32 €	237,90 €
da € 5.001 a € 10.000		
da € 10.001 a € 25.000		
da 25.001 a € 50.000		
da € 50.001 a € 150.000	273,28 €	341,60 €
da € 150.001 a € 250.000		
da € 250.001 a € 500.000		
da € 500.001 a € 1.500.000		
da € 1.500.001 a € 2.500.000		
da € 2.500.001 a € 5.000.000		
oltre € 5.000.001		
Indeterminabile basso (€ 0 - € 1.000)	165,92 €	207,40 €
Indeterminabile medio (€ 1.001 - € 50.000)	224,48 €	280,60 €
Indeterminabile alto (oltre € 50.000)	273,28 €	341,60 €

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE - TARIFFARIO MEDIAZIONI OBBLIGATORIE (con IVA)			
VALORE DELLA LITE	ACCORDO AL PRIMO INCONTRO	PROSECUZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO (comprensive di maggiorazione in caso di accordo)	MAGGIORAZIONE (da restituire in caso di mancato accordo)
fino a € 1.000	107,36 €	122,00 €	24,40 €
da € 1.001 a € 5.000	182,51 €	207,40 €	41,48 €
da € 5.001 a € 10.000	343,55 €	390,40 €	78,08 €
da € 10.001 a € 25.000	644,16 €	732,00 €	146,40 €
da 25.001 a € 50.000	1.159,49 €	1.317,60 €	263,52 €
da € 50.001 a € 150.000	1.427,89 €	1.622,60 €	324,52 €
da € 150.001 a € 250.000	2.501,49 €	2.842,60 €	568,52 €
da € 250.001 a € 500.000	4.004,53 €	4.550,60 €	910,12 €
da € 500.001 a € 1.500.000	4.756,05 €	5.404,60 €	1.080,92 €
da € 1.500.001 a € 2.500.000	6.795,89 €	7.722,60 €	1.544,52 €
da € 2.500.001 a € 5.000.000	10.553,49 €	11.992,60 €	2.398,52 €
oltre € 5.000.001	15.921,49 €	18.092,60 €	3.618,52 €
Indeterminabile basso (€ 0 - € 1.000)	1.830,49 €	2.080,10 €	416,02 €
Indeterminabile medio (€ 1.001 - € 50.000)	1.766,07 €	2.006,90 €	401,38 €
Indeterminabile alto (oltre € 50.000)	1.712,39 €	1.945,90 €	389,18 €

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE - TARIFFARIO MEDIAZIONI VOLONTARIE (con IVA)			
VALORE DELLA LITE	ACCORDO AL PRIMO INCONTRO	PROSECUZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO (comprensive di maggiorazione in caso di accordo)	MAGGIORAZIONE (da restituire in caso di mancato accordo)
fino a € 1.000	134,20 €	152,50 €	30,50 €
da € 1.001 a € 5.000	228,14 €	259,25 €	51,85 €
da € 5.001 a € 10.000	429,44 €	488,00 €	97,60 €
da € 10.001 a € 25.000	805,20 €	915,00 €	183,00 €
da 25.001 a € 50.000	1.449,36 €	1.647,00 €	329,40 €
da € 50.001 a € 150.000	1.784,86 €	2.028,25 €	405,65 €
da € 150.001 a € 250.000	3.126,86 €	3.553,25 €	710,65 €
da € 250.001 a € 500.000	5.005,66 €	5.688,25 €	1.137,65 €
da € 500.001 a € 1.500.000	5.945,06 €	6.755,75 €	1.351,15 €
da € 1.500.001 a € 2.500.000	8.494,86 €	9.653,25 €	1.930,65 €
da € 2.500.001 a € 5.000.000	13.191,86 €	14.990,75 €	2.998,15 €
oltre € 5.000.001	19.901,86 €	22.615,75 €	4.523,15 €
Indeterminabile basso (€ 0 - € 1.000)	2.357,63 €	2.679,12 €	535,82 €
Indeterminabile medio (€ 1.001 - € 50.000)	2.259,39 €	2.567,49 €	513,50 €
Indeterminabile alto (oltre € 50.000)	2.177,53 €	2.474,47 €	494,89 €

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

TARIFFARIO INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO E ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE

(IMPORTI SENZA IVA)

La normativa in materia di Imposta sul valore aggiunto, prevede all'articolo 1 del DPR n. 633/72 che l'IVA si applichi su tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professione sulle importazioni.

Se la parte coinvolta nella mediazione ha la sede legale in Italia l'IVA è dovuta;

Se la parte ha sede legale all'estero in uno stato facente parte dell'UE, iscritto al VIES (*banca dati UE degli operatori economici abilitati alle operazioni intracomunitarie*), l'IVA non è dovuta.

Se la parte ha sede legale all'estero ma in uno stato non facente parte dell'UE, l'IVA è dovuta.

INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO (senza IVA)		
VALORE DELLA LITE	OBBLIGATORIE	VOLONTARIE
fino a € 1.000	80,00 €	100,00 €
da € 1.001 a € 5.000	156,00 €	195,00 €
da € 5.001 a € 10.000		
da € 10.001 a € 25.000		
da 25.001 a € 50.000		
da € 50.001 a € 150.000	224,00 €	280,00 €
da € 150.001 a € 250.000		
da € 250.001 a € 500.000		
da € 500.001 a € 1.500.000		
da € 1.500.001 a € 2.500.000		
da € 2.500.001 a € 5.000.000		
oltre € 5.000.001		
Indeterminabile basso (€ 0 - € 1.000)	136,00 €	170,00 €
Indeterminabile medio (€ 1.001 - € 50.000)	184,00 €	230,00 €
Indeterminabile alto (oltre € 50.000)	224,00 €	280,00 €

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE - TARIFFARIO MEDIAZIONI OBBLIGATORIE (senza IVA)			
VALORE DELLA LITE	ACCORDO AL PRIMO INCONTRO	PROSECUZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO (comprensiva di maggiorazione in caso di accordo)	MAGGIORAZIONE (da restituire in caso di mancato accordo)
fino a € 1.000	88,00 €	100,00 €	20,00 €
da € 1.001 a € 5.000	149,60 €	170,00 €	34,00 €
da € 5.001 a € 10.000	281,60 €	320,00 €	64,00 €
da € 10.001 a € 25.000	528,00 €	600,00 €	120,00 €
da 25.001 a € 50.000	950,40 €	1.080,00 €	216,00 €
da € 50.001 a € 150.000	1.170,40 €	1.330,00 €	266,00 €
da € 150.001 a € 250.000	2.050,40 €	2.330,00 €	466,00 €
da € 250.001 a € 500.000	3.282,40 €	3.730,00 €	746,00 €
da € 500.001 a € 1.500.000	3.898,40 €	4.430,00 €	886,00 €
da € 1.500.001 a € 2.500.000	5.570,40 €	6.330,00 €	1.266,00 €
da € 2.500.001 a € 5.000.000	8.650,40 €	9.830,00 €	1.966,00 €
oltre € 5.000.001	13.050,40 €	14.830,00 €	2.966,00 €
Indeterminabile basso (€ 0 - € 1.000)	1.500,40 €	1.705,00 €	341,00 €
Indeterminabile medio (€ 1.001 - € 50.000)	1.447,60 €	1.645,00 €	329,00 €
Indeterminabile alto (oltre € 50.000)	1.403,60 €	1.595,00 €	319,00 €

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE - TARIFFARIO MEDIAZIONI VOLONTARIE (senza IVA)			
VALORE DELLA LITE	ACCORDO AL PRIMO INCONTRO	PROSECUZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO (comprensiva di maggiorazione in caso di accordo)	MAGGIORAZIONE (da restituire in caso di mancato accordo)
fino a € 1.000	110,00 €	125,00 €	25,00 €
da € 1.001 a € 5.000	187,00 €	212,50 €	42,50 €
da € 5.001 a € 10.000	352,00 €	400,00 €	80,00 €
da € 10.001 a € 25.000	660,00 €	750,00 €	150,00 €
da 25.001 a € 50.000	1.188,00 €	1.350,00 €	270,00 €
da € 50.001 a € 150.000	1.463,00 €	1.662,50 €	332,50 €
da € 150.001 a € 250.000	2.563,00 €	2.912,50 €	582,50 €
da € 250.001 a € 500.000	4.103,00 €	4.662,50 €	932,50 €
da € 500.001 a € 1.500.000	4.873,00 €	5.537,50 €	1.107,50 €
da € 1.500.001 a € 2.500.000	6.963,00 €	7.912,50 €	1.582,50 €
da € 2.500.001 a € 5.000.000	10.813,00 €	12.287,50 €	2.457,50 €
oltre € 5.000.001	16.313,00 €	18.537,50 €	3.707,50 €
Indeterminabile basso (€ 0 - € 1.000)	1.584,00 €	1.800,00 €	360,00 €
Indeterminabile medio (€ 1.001 - € 50.000)	1.518,00 €	1.725,00 €	345,00 €
Indeterminabile alto (oltre € 50.000)	1.463,00 €	1.662,50 €	332,50 €

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del D.Lgs 28/2010 e del DM 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- esenzione dell'imposta di registro per il verbale di accordo di conciliazione fino al valore di €100.000. Per valori superiori, l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente;
- credito d'imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione;
- credito d'imposta fino al valore di € 518, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione.

NON sono previste agevolazioni fiscali per le CONCILIAZIONI in materia di energia, gas e telecomunicazioni.

GRATUITO PATROCINIO

La parte non abbiente che si vede riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio da parte del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati:

- non sostiene i costi per l'assistenza dell'avvocato se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità;
- non sostiene le spese di mediazione per le indennità di mediazione, a prescindere dall'esito della mediazione.

FATTURAZIONE

La fattura per le spese di mediazione sarà intestata alle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n.331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare la fattura allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.

2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.

4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza[1] e imparzialità[2] o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità[3]. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel

---

[1] Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

[2] Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

[3] Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

procedimento di mediazione;

6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.

7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.

8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.

10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.

13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di mediazione- iscritto al n. 31 del ROC. (art. 3 comma 4 del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28) -, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

A. **Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico**

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, email...).

L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web **www.conciliazione.com**, previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito. A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all'iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.

B. **Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni**

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza

e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

C. **Incontro di mediazione**

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web **www.conciliazione.com**.
L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria[1] ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.
In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza[2]. Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.

[1] L'incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità.

[2] Es. conference call.

Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono. Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione da una punteggio 1 (" insufficiente") ad un punteggio massimo pari a 5 ("ottimo").

Data:_____

Generalità della parte che compila il questionario:

_____

1) Come e perché si è ricorsi al servizio:

[ ] Per clausola inserita nel contratto
[ ] Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)
[ ] Su invito del giudice
[ ]A seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazione, effettuata da una parte
[ ] Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione

2) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione dell'Organismo della Camera di Commercio di Milano 1 2 3 4 5

3) Esprima un giudizio complessivo su:

Disponibilità e cortesia dei funzionari	1 2 3 4 5	Chiarezza e comprensibilità della modulistica	1 2 3 4 5
Preparazione e professionalità dei funzionari	1 2 3 4 5	Trasparenza delle procedure	1 2 3 4 5
Semplicità della procedura	1 2 3 4 5	Gestione dei tempi	1 2 3 4 5
Chiarezza delle informazioni ottenute	1 2 3 4 5	Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità)	1 2 3 4 5
Precisione e completezza delle informazioni	1 2 3 4 5	Riservatezza	1 2 3 4 5

4) Esprima un giudizio sul mediatore:

Disponibilità e cortesia del mediatore	1 2 3 4 5	Imparzialità, indipendenza e neutralità	1 2 3 4 5
Preparazione e professionalità del mediatore	1 2 3 4 5	Riservatezza	1 2 3 4 5
Chiarezza espositiva	1 2 3 4 5		

5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto? SÌ NO

6) E' a conoscenza dell'attivazione del sito internet della Camera di Commercio di Milano dove è possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc.? SÌ NO

7) E' a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite il Servizio online? SÌ NO

8) Come è venuto a conoscenza del Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Milano?

[ ] Giornali
[ ] Radio
[ ] Televisione
[ ] Sito Internet della Camera di Commercio
[ ] Associazione di categoria
[ ] Professionista (Avvocato, Commercialista....)
[ ] Associazione dei consumatori
[ ] Familiare/amico/conoscente che aveva già provato il servizio
[ ] Altro:
_____

9) Consiglierà il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Milano ad un familiare/amico/ conoscente? SÌ NO

10) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Milano qualora ne avesse bisogno? SÌ NO

11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative

_____

_____

_____

_____

Firma della parte che ha compilato il questionario

.....